

4) se il procedimento di controllo sulla conformità alla normativa comunitaria dei prelievi venatori in deroga autorizzati dalle regioni italiane, di cui all'art. 19 bis della legge n. 157/92, preceduta da una fase diffidatoria e soggetto quindi a tempi tecnici, anche necessari all'adozione e pubblicazione del provvedimento, durante il decorso dei quali scorre già il calendario del breve periodo in cui sono consentiti i prelievi stessi, sia idoneo a garantire l'effettiva applicazione della direttiva 79/409/CE.

(¹) G.U.n. L 103 del 25/04/1979, pag. 1

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 14 febbraio 2005

(Causa C-66/05)

(2005/C 93/25)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 14 febbraio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Denis Martin e Pieter van Nuffel, in qualità di agenti, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro i Paesi Bassi.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) accertare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo tenuto conto, nel calcolo dei contributi per l'assicurazione malattia, delle pensioni corrisposte in forza della legge di uno Stato diverso dai Paesi Bassi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 33, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (¹);
- 2) condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale relativa alle spese di malattia particolari – «AWBZ») è diretta a far fronte agli oneri di trattamenti, assistenza e cure nel caso di seria malattia o infermità di lunga durata. Tutti i residenti, e

cioè tutti coloro che risiedono nei Paesi Bassi, sono assicurati. Si tratta pertanto di una delle «assicurazioni generalizzate». In base alla «Wet Financiering Volksverzekeringen» (legge sul finanziamento delle assicurazioni generalizzate) tutti gli assicurati sono tenuti a versare un contributo. Tale contributo è calcolato in base al reddito complessivo degli assicurati.

Tale normativa ha come conseguenza che chi risiede nei Paesi Bassi e ivi riceve tanto una pensione olandese quanto una pensione in forza della legge di un altro Stato membro, è assicurato ai sensi dell'AWBZ in caso di spese di malattia particolari, ma è anche tenuto a versare un contributo. Per il calcolo di tale contributo viene tenuto conto sia della sua pensione olandese sia dell'altra pensione.

Secondo la Commissione, l'art. 33, n. 1, del regolamento consente solo di tener conto della pensione olandese nel calcolo di tale contributo; secondo i Paesi Bassi si può tener conto del reddito complessivo, ivi compresa la pensione di cui l'interessato gode in forza della legge di un altro Stato membro.

(¹) GU L 149 del 5 luglio 1971, pag. 2. Regolamento modificato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30 gennaio 1997, pag. 1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 631/2004 (GU L 100 del 6 aprile 2004, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht München con ordinanza 1° febbraio 2005 nel procedimento Hausgemeinschaft Jörg und Stefanie Wollny contro Finanzamt Landshut

(Causa C-72/05)

(2005/C 93/26)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 1° febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 15 febbraio 2005, nel procedimento Hausgemeinschaft Jörg und Stefanie Wollny contro Finanzamt Landshut, il Finanzgericht München ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Come debba essere interpretato il concetto di «spese sostenute» di cui all'art. 11, parte A, n. 1, lett. c), della direttiva 77/388/CEE (¹). Se l'importo delle spese sostenute per l'abitazione utilizzata a fini privati che si trovi in un immobile nel complesso destinato all'esercizio di un'impresa includa anche (accanto alle spese correnti), in conformità alla relativa normativa nazionale, gli ammortamenti annuali per l'utilizzo degli immobili e/o la quota annuale dei costi di acquisto e costruzione che hanno consentito la deduzione dell'IVA, quota calcolata in base al periodo di ammortamento, fissato dall'ordinamento volta a volta interessato in considerazione della goduta deduzione dell'imposta versata a monte.

(¹) GU L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Livorno con ordinanza 19 gennaio 2005, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Gentilini Umberto e Dal Colle Industria Dolciaria SpA

(Causa C-78/05)

(2005/C 93/28)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) con ordinanza 27 gennaio 2005, nel procedimento coniugi Herbert Schwarz e Marga Gootjes-Schwarz contro Finanzamt Bergisch Gladbach

(Causa C-76/05)

(2005/C 93/27)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 27 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 febbraio 2005, nel procedimento coniugi Herbert Schwarz e Marga Gootjes-Schwarz contro Finanzamt Bergisch Gladbach, il Finanzgericht Köln ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se il fatto che, ai sensi del § 10, n. 1, punto 9, della Einkommensteuergesetz (legge tedesca relativa all'imposta sul reddito), nella versione vigente nel 1998 e nel 1999, i pagamenti delle tasse scolastiche relativi a determinate scuole tedesche, ma non quelli relativi a scuole situate nel restante territorio comunitario, possono essere considerati spese straordinarie ai fini della riduzione dell'imposta sul reddito, contrasti con gli artt. 8 A del Trattato (divenuto art. 18 CE; principio generale della libertà di circolazione), 48 del Trattato (divenuto art. 39 CE; libera circolazione dei lavoratori), 52 del Trattato (divenuto art. 43 CE; libertà di stabilimento) nonché 59 del Trattato (divenuto art. 49 CE; libera prestazione dei servizi).

Con ordinanza 19 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 17 febbraio 2005, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Gentilini Umberto e Dal Colle Industria Dolciaria SpA, il Tribunale di Livorno ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

- a) se in base al contenuto dell'art. 17 della direttiva 653/86 (¹) del Consiglio del 18.12.1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, il successivo art. 19 della direttiva sia interpretabile nel senso che alla normativa nazionale di attuazione sia consentito di prevedere che la disciplina dell'indennità dovuta all'agente sia liquidata secondo un accordo collettivo, vincolante per coloro che lo sottoscrivono, che prescindendo dai presupposti di cui ai due trattini della lettera a) del paragrafo 2 dell'art. 17 e che sia quantificabile secondo i criteri ricavabili non dalla direttiva ma dall'accordo collettivo medesimo con la conseguenza che in molti casi l'indennità dovrebbe essere liquidata in misura nettamente inferiore a quella massima prevista dalla direttiva;
- b) se il calcolo dell'indennità deve avvenire in maniera analitica stimando le ulteriori provvigioni che l'agente avrebbe potuto percepire negli anni successivi alla risoluzione del rapporto in relazione ai clienti da lui procurati o all'incremento degli affari da lui realizzato, utilizzando il criterio dell'equità solo per rettifiche dell'importo oppure se siano consentiti metodi di calcolo diversi e più sintetici che facciano maggior ricorso al criterio dell'equità.

(¹) G.U. n. L 382 del 31/12/1986, pag. 17.